

Legge applicabile	Nuovo
<p>OPP 3:</p> <p><i>Ingresso</i></p> <p>visto l'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908² sul contratto d'assicurazione,</p>	<p>OPP 3:</p> <p><i>Ingresso</i></p> <p>visto l'articolo 82 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908² sul contratto d'assicurazione,</p>
<p><i>Art. 7 Absatz 1</i></p> <p>¹ I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente:</p>	<p><i>Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva</i></p> <p>¹ I salariati e gli indipendenti possono <i>versare contributi</i> a forme riconosciute di previdenza e dedurli dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nella misura seguente:</p>
	<p><i>Art. 7a (nuovo) Deducibilità dei contributi versati a titolo di riscatto</i></p> <p>¹ I salariati e gli indipendenti possono versare e dedurre dal loro reddito, oltre ai contributi di cui all'articolo 7 capoverso 1, anche contributi a titolo di riscatto nella previdenza individuale vincolata, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nei dieci anni precedenti il riscatto non hanno versato l'importo massimo dei contributi ammissibile nel loro caso; b. nei singoli anni interessati dal riscatto erano legittimati al versamento dei contributi di cui all'articolo 7 capoverso 1; e c. nell'anno in cui è effettuato il riscatto (anno del riscatto) versano la totalità del contributo ammesso nel loro caso secondo l'articolo 7 capoverso 1. <p>² Nell'anno del riscatto i contributi versati a titolo di riscatto non possono eccedere la differenza tra la somma dei contributi ammessi e la somma dei contributi effettivamente versati negli ultimi dieci anni, e in ogni caso non</p>

	<p>possono superare l'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP.</p> <p>³ Per compensare la lacuna contributiva di un determinato anno (lacuna contributiva annua) è ammesso un unico riscatto. Per contro, con un riscatto è possibile compensare più lacune contributive annue.</p> <p>⁴ Se l'intestatario della previdenza riscuote una prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1, non sono più ammessi riscatti.</p> <p>⁵ Per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 7 capoversi 2 e 3.</p>
	<p><i>Art. 7b (nuovo)</i> Richiesta di accettazione del versamento di contributi a titolo di riscatto</p> <p>¹ Il titolare della previdenza deve presentare una richiesta di riscatto all'istituto della previdenza individuale vincolata fornendo per scritto le indicazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. importo del riscatto richiesto; b. anni per i quali si intende compensare lacune contributive e importi da compensare; c. importi dei contributi eventualmente versati secondo l'articolo 7 capoverso 1 negli anni per i quali si intende compensare lacune contributive, con l'indicazione delle date di pagamento. <p>² Nella richiesta deve confermare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aver versato la totalità del contributo di cui all'articolo 7 capoverso 1 nell'anno del riscatto, con l'indicazione dell'importo del contributo; b. non aver ancora effettuato alcun riscatto per gli anni in cui intende compensare lacune contributive; c. non aver ancora riscosso alcuna prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1. <p>³ Se le condizioni di cui all'articolo 7a sono soddisfatte, l'istituto della previdenza individuale vincolata accetta il versamento dei contributi a titolo di riscatto.</p>

<p><i>Art. 8</i> Obbligo d'attestazione</p>	<p><i>capoverso 2 (nuovo)</i></p> <p>² In caso di riscatto, l'attestazione deve contenere anche le indicazioni di cui all'articolo 7<i>b</i> capoverso 1 lettere a–c e la data del riscatto.</p>
	<p><i>Titolo prima dell'art. 8a:</i></p> <p>Sezione 2a: Conservazione dei documenti e comunicazione dei dati previdenziali</p>
	<p><i>Art. 8a (nuovo)</i> Indicazione e conservazione dei dati previdenziali</p> <p>¹ Gli istituti della previdenza individuale vincolata devono indicare nei loro documenti i dati rilevanti per la previdenza, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'importo dei contributi versati secondo l'articolo 7 capoverso 1 e la data della ricezione del pagamento; b. l'importo dei contributi versati a titolo di riscatto e la data della ricezione del pagamento nonché l'importo delle lacune contributive compensate con i riscatti; c. la riscossione di una prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1. <p>² Sono tenuti a conservare i documenti per dieci anni a contare dal termine del rapporto di previdenza.</p>
	<p><i>Art. 8b (nuovo)</i> Comunicazione dei dati previdenziali</p> <p>In caso di trasferimento del capitale di previdenza ai sensi dell'articolo 3<i>a</i> capoverso 1 lettera b, l'istituto trasferente deve comunicare al nuovo istituto l'importo annuo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dei contributi versati nei dieci anni precedenti secondo l'articolo 7 capoverso 1; e

	<p>b. dei contributi versati nei dieci anni precedenti a titolo di riscatto, indicando l'importo delle lacune contributive compensate con i medesimi.</p>
	<p><i>Disposizione transitoria della modifica del ...</i></p> <p>¹ Le lacune contributive secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettera a sorte prima dell'entrata in vigore della modifica del ... non possono essere compensate con un riscatto.</p>